Codice A1820C
D.D. 13 maggio 2021, n. 1269
BICB8/2021 - R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per l'esecuzione di indagini e messa in sicurezza provvisoria delle fondazioni in alveo del ponte ferroviario al km 11+680 della linea Santhià-Biella sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI).

ATTO DD 1269/A1820C/2021 DEL 13/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB8/2021 – R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA – Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per l'esecuzione di indagini e messa in sicurezza provvisoria delle fondazioni in alveo del ponte ferroviario al km 11+680 della linea Santhià-Biella sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI).

Vista l'istanza del 28/03/2021 (a nostro prot. n. 15534/A1820C del 29/03/2021), dalla Società RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA (Direzione Territoriale Produzione di Torino – Unità Territoriale Torino Linee Nord Est) con sede legale a Roma, in Piazza della Croce Rossa 1, Codice Fiscale 01585570581 e Partita IVA 01008081000, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per l'utilizzo di area demaniale dell' alveo del Torrente Elvo, della superficie di circa 1.000 m², per l'esecuzione di indagini con metodo ecometrico sia sulle pile, che sulle fondazioni in alveo del ponte ferroviario al km 11+680 della linea Santhià-Biella sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI), al fine di verificarne la stabilità a seguito degli effetti indotti dall' evento alluvionale dell' ottobre 2020 e del fenomeno di abbassamento della quota minima di fondo alveo, così come evidenziato nell'elaborato allegato alla domanda;

Nella richiesta RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA prevede inoltre di effettuare la movimentazione di superficie del materiale ghiaioso presente in corrispondenza dell' attraversamento, realizzando nel contempo la protezione provvisoria delle fondazioni del ponte ferroviario mediante la posa di massi ciclopici nelle zone intorno alle pile, con particolare riferimento alla zona a monte ed a valle della spalla sinistra e della prima pila, che sono state interessate da erosione concentrata, con asportazione di parte della platea di fondo .

All' istanza è allegato il progetto redatto dall' Ing. *omissis*, iscritto all' Ordine degli Ingegneri *omissis*, costituito da n. 1 allegato ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

visto che la notizia di presentazione dell'istanza di cui sopra è stata pubblicata sul n° 14 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 08/04/2021, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

visto che la notizia di presentazione dell'istanza di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Salussola (BI) con avviso n. 170/2021 dal 31/03/2021 al 15/04/2021 senza opposizioni di sorta come comunicato dal medesimo Comune con nota registrata al nostro protocollo con n. 18662 in data 19/04/2021;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese istruttorie relative alla concessione breve, come comunicato con nota registrata al nostro protocollo con n. 22210 in data 11/05/2021;

preso atto che la concessone è richiesta per un periodo inferiore a 15 giorni consecutivi e che per tale ragione non è previsto il versamento di alcun canone;

visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota registrata al ns. prot. con n. 19268/A1820C del 21/04/2021;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Elvo è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

dall' esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate;

vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020, e art. 37 del D.L. 23/2020, inviata con nota prot. n. 16060/A1820C del 31/03/2021;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, la Società RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA (Direzione Territoriale Produzione di Torino – Unità Territoriale Torino Linee Nord Est), con sede legale a Roma, in Piazza della Croce Rossa 1, Codice Fiscale 01585570581 e Partita IVA 01008081000, l'utilizzo di area demaniale per eseguire indagini con metodo ecometrico sia sulle pile, che sulle fondazioni del ponte ferroviario al km 11+680 della linea Santhià-Biella sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI), così come evidenziato nell'elaborato allegato alla domanda, unitamente alla movimentazione di superficie del materiale ghiaioso presente in corrispondenza dell' attraversamento, ed alla realizzazione di protezione provvisoria delle fondazioni, mediante la posa di massi ciclopici nelle zone intorno alle pile interessate da erosione concentrata, con asportazione di parte della platea di fondo , nel rispetto delle seguenti condizioni :

1. l' intervento deve essere realizzato nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
2. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. l'eventuale realizzazione di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto dell' art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto, e/o con tempistiche esecutive che superano quelle indicate nella richiesta, pari a due settimane, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore Tecnico regionale;

4. il materiale inerte proveniente dalla movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature e/o corpi di fondazione esistenti dovrà essere asportato dall'alveo per essere conferito in discarica ;
5. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo oltre a quelli necessari in prossimità del ponte ferroviario per la realizzazione dell' intervento, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro due settimane dalle comunicazione di inizio lavori, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
8. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
9. la Società RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
10. ad avvenuta ultimazione la Società RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA dovrà inviare al questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
11. durante la realizzazione dell' intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
12. durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
13. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall' intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità ;
14. l' autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell' Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

15. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. l' Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
17. l' autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l' Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
18. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Geom. Eligio Di Mascio
Dott. Alberto Mugni

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo